

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARLO DOMINICI

Seduta del 26/01/2018

FATTO

Il ricorrente ha stipulato l'01/09/2003 il contratto di finanziamento n. 2931 rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile estinto anticipatamente il 30/11/2008 previa emissione di conteggio estintivo; il 21/06/2006 ha stipulato altro contratto di finanziamento n. 49464 rimborsabile con la cessione del quinto della retribuzione mensile estinto anticipatamente il 30/11/2010.

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro per chiedere di condannare l'intermediario alla restituzione di commissioni e premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati:

- € 1.440,69 per il contratto n. 2931 dell'01/09/2003;
- € 3.592,09 per il contratto n. 49464 del 21/06/2006

per la complessiva somma di € 5.032,78 oltre interessi legali dalla data del reclamo.



L'intermediario resistente ha dichiarato di non volersi costituire per la sua cancellazione dall'albo degli intermediari ex art. 107 TUB.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che il ricorso è ammissibile perché presentato prima della cancellazione dell'intermediario dall'albo. Con riferimento al contratto di finanziamento n. 2931 dell'01/09/2003 estinto il 30/11/2008 il collegio, sulla base delle “*Disposizioni su Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari*” dichiara irricevibile il ricorso. Il finanziamento è estinto in data anteriore all'01/01/2009.

Contratto n. 49464 del 21/06/2006

Per consolidato orientamento dell'ABF, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).

Qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara e dettagliata nell'individuare la natura *up-front* o *recurring*, in applicazione degli art. 1370 cc e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro-rata temporis*).

Gli oneri assicurativi delle polizze “vita” ed “impiego”, in assenza di un criterio alternativo di rimborso, contrattualmente definito, sono rimborsabili secondo il criterio *pro-rata temporis*”.

Il contratto che regola il finanziamento non contiene l'analisi delle attività remunerate dalle commissioni. Il contratto riporta la clausola che, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario non è tenuto a retrocedere al cliente alcuna commissione. Le sintetiche indicazioni contenute nelle clausole C ed E confermano la natura *recurring* delle commissioni.



In particolare, nel foglio informativo allegato al contratto al punto C: “*commissioni bancarie*” è indicata la “*copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione da variabile in fisso del saggio di interesse e la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione*” ed al punto E: “*commissioni di intermediazione*” sono indicate compensi per costi di pubblicità e per “*l’amministrazione del finanziamento nel corso dell’intera durata*”.

Con riferimento al richiesto rimborso delle rate insolute e degli interessi di mora, si osserva che il ricorrente non ha fornito prova dell’avvenuto doppio addebito, né della non debenza degli interessi di mora. E’ orientamento consolidato di questo collegio che, nell’azione di ripetizione dell’indebito gravi sul ricorrente l’onere della prova dell’avvenuto pagamento e/o dell’assenza della causa debendi.

Per quanto precede, si riporta, qui di seguito, il prospetto restitutorio che tiene conto dei rimborsi effettuati di cui è prova in atti.

<i>Rate scadute</i>	<i>52</i>	<i>Rate residue</i>	<i>68</i>	<i>Importi</i>	<i>Pro quota</i>	<i>Rimborsi già effettuati</i>	<i>Residuo</i>
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				872,61	494,48	102,00	392,48
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.687,08	1.522,68	243,34	1.279,34
<i>Spese di istruttoria</i>				200,00	113,33		113,33
<i>Oneri assicurativi</i>				1.634,10	925,99		925,99
Totale							2.711,14

L’intermediario è tenuto alla restituzione del complessivo importo di € 2.711,14 più interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso quanto al contratto con ultime cifre 2931; in relazione al contratto con ultime cifre 464 in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.711,14, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 9866 del 04 maggio 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI